



Pos. UFPTA/Rip. RRUC

Decreto n. 112

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il vigente Statuto;
- VISTO il D.P.C.M. 1° marzo 2020, con cui sono dettate "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19" e con cui, considerato lo stato di necessità, si prevede che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro";
- VISTO il D.P.C.M. 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 applicabile sull'intero territorio nazionale", che ha confermato la succitata disposizione;
- VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- VISTO il decreto del Direttore Generale n. 61 del 09/03/2020 con il quale, per tutte le motivazioni ivi esplicitate, è stato introdotto all'interno dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", l'istituto del lavoro agile in emergenza per la durata dello stato di emergenza fino al 03/04/2020, salvo diverse disposizioni governative;
- VISTO il successivo DPCM dell'11/03/2020 con il quale, tra l'altro, all'art. 1, comma 6, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, è stato previsto che le PPAA assicurino lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale e individuino al contempo, le attività indifferibili da rendere in presenza;
- VISTA la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica del 12 marzo 2020, n. 2, avente ad oggetto "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Pubbliche Amministrazioni di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" nella quale, tra altro, si prevede che "Le amministrazioni, considerato che [...] - la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento. Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro";

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare l'art. 87 che al comma 1 testualmente dispone: "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81";

VISTA la nota prot. n. 24904 del 19/03/2020, attraverso la quale, tra l'altro, è stato chiesto ai Direttori dei Dipartimenti ed ai Dirigenti di trasmettere alla Direzione Generale l'elenco delle attività ritenute indifferibili e che non possono essere prestate in modalità agile, anche in ragione della gestione dell'emergenza nonché i nominativi del personale tecnico amministrativo impegnato in tali mansioni e la tempistica richiesta. E ciò anche in ragione della eventuale esenzione dal servizio;

ACQUISITE da parte dei Direttori dei Dipartimenti e dei Dirigenti, le comunicazioni circa i singoli piani individuali di lavoro, in corso di verifica, per le unità di personale che stanno attualmente svolgendo in Ateneo la loro prestazione in modalità agile e fino al 3 aprile c.a.;

VISTO l'art. 39, comma 1, del citato D.L. n. 18/2020 che riconosce fino alla data del 30 aprile 2020 ai lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'art. 3,



comma 3, della L. n. 104/92 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92, il diritto a svolgere la prestazione in modalità agile ai sensi degli artt. da 18 a 23 della L. 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;

- VISTE** l'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno del 22 marzo 2020 e il DPCM, in pari data, con le quali, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, si è ritenuto necessario adottare fino al 3 aprile 2020 sull'intero territorio nazionale ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID 19;
- VISTO** l'art. 5, comma 4, del DPCM 8 marzo 2020, ai sensi del quale "Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6";
- VISTA** l'ordinanza n. 23 del 25 marzo 2020 del Presidente della Regione Campania con la quale, per tutte le motivazioni ivi rappresentate, tra l'altro, "con decorrenza dalla data del 26 marzo 2020 e fino al 14 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è prorogato il divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza del Ministero della salute e del Ministero dell'Interno 22 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020. Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute";
- RITENUTO,** pertanto, necessario, già in applicazione della sopracitata ordinanza del Presidente della Regione Campania, disporre all'interno dell'Ateneo la proroga dell'istituto del lavoro agile presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" attivato giusto D.D.G. 61 del 09/03/2020 sopracitato, fino al 14 aprile 2020, salvo diversi provvedimenti emanati dalle Autorità competenti, per tutto il personale tecnico amministrativo nonché per il personale Dirigenziale, fermo restando quanto previsto dal sopra citato art. 4 del predetto D.D.G. 61/2020;
- VISTO** il D.P.C.M. 1 aprile 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale che stabilisce l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 e prorogata fino al 13 aprile 2020;



- VISTA** la Circolare n.2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro della Pubblica Amministrazione;
- VISTO** il D.D.G. n. 106 del 03/04/2020 con il quale è stato prorogato l'istituto del lavoro agile presso quest'Ateneo fino al 13/04/2020;
- RITENUTO** opportuno, in adesione ai suddetti Decreti Direttoriali, dare disposizioni di riferimento generale, coerenti e coordinate con i precedenti provvedimenti, aventi efficacia fino a successive modifiche derivanti da disposizioni governative, con la finalità di mantenere una cornice di riferimento unitaria atta a garantire, nel suo complesso, l'auspicata minimizzazione degli spostamenti fisici, l'ottimizzazione degli strumenti di lavoro a distanza, la garanzia dello svolgimento dei servizi minimi essenziali con l'adozione delle misure per il distanziamento sociale da adottare comunque anche nelle ipotesi in cui il personale a ciò autorizzato debba gestire in presenza nelle sedi ciò che non può essere erogato a distanza;
- TENUTO** conto della facoltà di giustificare l'assenza dal servizio del personale con tutti gli istituti previsti dalle disposizioni contrattuali e legislative, tra cui anche quelle introdotte da ultimo con il sopracitato D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e diffuse all'interno dell'Ateneo con circolare n. 25339 del 24.3.2020;

DECRETA

ART. 1) Per tutte le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, l'istituto del lavoro agile per l'emergenza epidemiologica COVID-19, già in essere nell'Ateneo in applicazione dei decreti del Direttore Generale nn. 61 del 09 marzo 2020 e 106 del 03/04/2020, è prorogato, senza soluzione di continuità, fino a nuove diverse disposizioni, per tutto il personale tecnico-amministrativo nonché per il personale dirigenziale.

ART. 2) La durata della proroga di cui al precedente art. 1) sarà automaticamente aggiornata in conformità alle disposizioni delle Autorità Competenti di prossima emanazione.

ART. 3) Restano ferme le disposizioni stabilite con il D.D.G. n. 106 del 03/04/2020 ed in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5 che rispettivamente stabiliscono:

- si intendono, quindi, prorogati i piani individuali di lavoro del personale di rispettiva competenza, già trasmessi all'Amministrazione. I Direttori di Dipartimento/Dirigenti sono, altresì, tenuti ad una verifica costante dei servizi/attività svolti in modalità smart working e se necessario ad apportare opportuni correttivi;

-L'Università, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolge le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna, sia all'utenza esterna. La presenza del personale negli uffici deve essere comunque limitata ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo



di personale da porre a presidio di ciascun ufficio;

-Resta fermo il ricorso agli istituti alternativi per la giustificazione delle assenze dal servizio, che possono essere applicati qualora non vi siano le condizioni per il ricorso al lavoro agile. Dopo aver valutato la praticabilità dei predetti istituti, le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio, ai sensi dell'art. 87 del D.L. n.18/2020;

- Restano ferme le disposizioni fornite con nota prot. n. 25152 del 23/03/2020, aventi ad oggetto gli adempimenti che devono essere osservati da tutto il personale autorizzato a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.

Napoli, 10/04/2020

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Mauro ROCCO)

